CHE AUTORIZZA UNA SPESA STRAORDINARIA DI TRENTASEI MILIONI DI LIRE PER LA COSTRUZIONE D'UN ARSENALE MILITARE MARITTIMO ALLA SPEZIA

Art. 6

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 4 luglio 1857 ed 11 ottobre 1859 relative alla costruzione di un Arsenale militare marittimo in detto golfo che sono contrarie alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addi' 28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

Versione in vigore dal 27 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza una spesa straordinaria di trentasei milioni di lire per la costruzione d'un Arsenale militare marittimo alla Spezia
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-una-spesa-straordinaria-di-trentasei-milioni-di-lire/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it